

Corte di Cassazione, Sezione 6 TRI civile

Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20365

Integrale

Iva - Accertamento - Costi deducibili - Fatture originali - Inerenza e coerenza dei costi -  
Onere della prova a carico del contribuente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Lucio - rel. Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7946-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- controtorrente -

avverso la sentenza n. 1887/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, dal comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1887/20/2015, depositata il 28 settembre 2015, la CTR dell'Emilia - Romagna rigetto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della " (OMISSIS) S.r.l." (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Bologna, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso di avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2006.

Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, nel quale e' cumulado un duplice ordine di censure, cui la società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'articolo 109 TUIR e articolo 2697 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 22, articolo 115 c.p.c., nonche' insufficiente motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", per avere affermato la decisione impugnata la deducibilita' dei costi in presenza di un quadro fattuale non contestato, che evidenziava, di contro, l'assenza dei presupposti richiesti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109 (TUIR) sia in punto di esistenza che di inerenza.

1.1. Il motivo e' manifestamente fondato nella parte in cui e' denunciata la violazione o falsa applicazione della succitata disposizione dell'articolo 109 TUIR.

Questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 26 maggio 2017, n. 13300; si vedano anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2010, n. 26840; Cass. sez. 5, 25 febbraio 2010, n. 4554; Cass. sez. 5, 30 luglio 2002, n. 11240) ha chiarito che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili", a tal fine precisando che "non e' sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilita' di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa".

1.2. Nella fattispecie in esame, incontestato il quadro fattuale di riferimento, l'Amministrazione ha disconosciuto, per quanto qui rileva, le spese postali (esibite in fotocopia) e le spese di rappresentanza per viaggi che, nell'anno oggetto di riferimento avrebbe sostenuto la sig.ra (OMISSIS), sul presupposto che in relazione all'annualita' oggetto di accertamento ella non era ne' socia, ne' legale rappresentante della società, ne' era dato sapere il contenuto dell'atto che la nominava procuratrice speciale.

1.3. A fronte di cio', la sentenza impugnata, che ha riconosciuto la deducibilita' di detti costi, oltre a porsi in contrasto con il principio di diritto sopra indicato, dalle argomentazioni svolte dall'Ufficio - a fronte della non contestazione dei fatti - ha finito col determinare una sorta d'inversione dell'onere della prova rispetto alla cornice sopra definita (cfr. al riguardo, Cass. sez. 6-5, ord. 1 luglio 2013, n. 16461), omettendo altresì di rilevare che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 22, che esige di conservare gli originali delle fatture inerenti i costi sostenuti per l'esercizio dell'attivita' d'impresa, costituisce una deroga ai principi generali del diritto civile, secondo i quali le fotocopie non disconosciute hanno la medesima efficacia probatoria degli originali, di modo che va esclusa la deducibilita' dei costi documentati unicamente da fotocopie di fatture, salvo che il contribuente fornisca una plausibile giustificazione della mancata conservazione dei documenti originali per causa a lui non imputabile.

Il motivo va pertanto accolto nei termini sopra esposti, viceversa risultando inammissibile l'ulteriore profilo dedotto d'insufficienza motivazionale sia in relazione ai principi affermati da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, sia nella parte in cui detta censura e' riferita al parametro di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. La sentenza impugnata va per l'effetto cassata in accoglimento del motivo in relazione alla denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR dell'Emilia - Romagna che, nell'uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvedera' anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.